

SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

- 1) dottor Vittorio Delli Noci Presidente rel.
- 2) dott.ssa Daniela Cavuoto Consigliere
- 3) dott.ssa Caterina Mainolfi consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di previdenza ed assistenza, in grado di appello, iscritta al n.1268/2009 Ruolo Generale Sez. Lav. App., promossa

DA

Z.A., rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe e Umberto Magaraggia, come da mandato in atti.

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro in carica, non costituito.

N O N C H E'

I.N.P.S., in persona del Presidente pro-tempore, e COMUNE DI OSTUNI, in persona del Sindaco in carica, non costituiti.

APPELLATI

APPELLO avverso sentenza del Tribunale di Brindisi n. 408/09 del 6.2.2009.

Alla udienza del 14.1.2011 la causa è stata decisa sulla base delle conclusioni come in atti rassegnate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 16.6.2004 Z.A. chiedeva al Giudice del Lavoro di Brindisi, in contraddittorio delle parti appellate, il riconoscimento in suo favore della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità civile, oltre accessori.

Il Ministero e l'INPS resistevano.

Il Tribunale di Brindisi, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 6.2.2009, sulla base delle risultanze della C.T.U. espletata, accoglieva in parte la domanda, riconoscendo dell'istante il diritto in favore dell'assegno di invalidità civile con decorrenza dall' 1. 9.2007.

Proponeva ricorso del appello la Z. Zurlo e contestava le valutazioni espresse dal C.T.U., fatte proprie dal giudice di primo grado; chiedeva, la rinnovazione delle indagini peritali e l'accoglimento integrale della domanda, con il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità od all' assegno con decorrenza dalla domanda amministrativa (21.9.2000).

Gli appellati non si costituivano.

Alla udienza odierna, la causa veniva decisa come da separato dispositivo.

MO'IIVI DELLA DECISIONE

Va respinta la eccezione di nullità della C.T.U. di primo grado, in quanto dalla stessa risulta che la parte fu ritualmente convocata a visita, tanto vero che si presentò.

Lo stesso difensore della Zurlo ha dichiarato a verbale di udienza del 9.4.2008 di essersi presentato alla visita, ma di non avere trovato il C.T.U

In ogni caso, lo stesso C.T.U. è stato poi chiamato dal giudice a chiarimenti, che ha fornito con relazione depositata il 9.1.2009.

Nel merito, la impugnazione è infondata.

Parte appellante lamenta che il giudice di primo grado, basandosi sulle valutazioni del C.T.U., a suo dire erronee, abbia negato la sussistenza del maggiore diritto reclamato (pensione di inabilità), nonché la decorrenza dalla domanda amministrativa, e, all'uopo, ha chiesto la rinnovazione delle indagini peritali.

Tale richiesta, però, non può essere accolta.

Ed invero, il C.T.U. di primo grado, dottor R. Gatti, sulla base della documentazione sanitaria allegata, oltre che di una accurata visita personale, fornendo congrua ed esauriente motivazione in ordine al giudizio espresso, con la relazione suppletiva depositata il 9.1.2009, ha concluso, nel senso che parte appellante avesse diritto all'assegno di invalidità civile, avendo determinato il suo grado di invalidità nella misura del 74% a decorrere dal settembre 2007, sulla scorta della nuova documentazione esibita e, in particolare, della visita cardiologia del 13.10.2007.

Le valutazioni e conclusioni del predetto C. T. U. , ineccepibili sul piano tecnico-scientifico, oltre che logico, vanno pienamente accettate dalla Corte.

Invero, le osservazioni critiche formulate dalla difesa di parte appellante appaiono alquanto generiche e, in linea di massima, si limitano a riproporre questioni già esaminate e vagliate in sede peritale; esse, tra

l'altro, non sono supportate da nuovi probanti elementi obiettivi, tali da poter inficiare le valutazioni espresse dal C.T.U •.

In particolare, tutte le patologie menzionate nell'atto di appello sono state adeguatamente esaminate e vagliate in sede peritale.

Si aggiunga, ad abundantiam, che l'appellante non ha mai prodotto un certificato di incollocata al lavoro.

Quanto alle spese di primo grado, correttamente il Tribunale le ha compensate, considerato che la domanda è stata accolta solo in parte e con decorrenza di molto successiva alla domanda amministrativa ed a quella giudiziale.

Le spese di questo grado vanno compensate, sussistendone i giusti motivi.

P. Q. M.

La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro; visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 17.4.2009 da Z.A. nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze e

dell' INPS e del Comune di Ostuni avverso la sentenza del 6.2.2009 del Tribunale di Brindisi, così provvede:

RIGETTA l'appello.

Dichiara compensate le spese di questo grado di giudizio.

Così deciso in Lecce il 14.1.2011.